Decreto del Rettore N. 1204/2026 - Prot. n. 0075885 del 29/09/2026 - [UOR: SI000067 - Classif. I/3]

Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo

Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Regolamento di Ateneo per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Riferimenti normativi: D.M. n.363/1998 - D. L.vo n.81/2008 - D. L.vo n.106/2009

Indice

Art.1 - Principi generali e campo di applicazione 2
Art.2 - Definizioni 3
Art.3 - Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro 6
Art.4 - Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): obblighi e attribuzioni 7
Art.4.1 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 8
Art.4.2 - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) 9
Art.5 - Direttori di Dipartimento: obblighi e attribuzioni 8
Art.6 - Coordinatore di un Centro di Ateneo o di un Centro Interdipartimentale: obblighi e attribuzioni 9
Art.7 - Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio (RADRL): obblighi e attribuzioni 10
Art.8 - Responsabile dell'attività didattica in aula (RADA): obblighi e attribuzioni 11
Art.9 - Centri di Responsabilità (CR) 13
Art.10 - Dirigenti Delegati per la Sicurezza (DDS) 14
Art.11 - Personale con funzioni di Preposto 13
Art.12 - Addetti Antincendio ed al Pronto Soccorso 14
Art.13 - Lavoratori 14
Art.14 - Studenti 158
Art.15 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 19
Art.16 - Medico Competente (MC) 19
Art.17 - Esperto di Radioprotezione (EdR) e Esperto in Fisica Medica (EFM) 20
Art.18 - Delega di funzioni 170
Art.19 - Convenzioni 17
Art.20 - Norme finali e abrogazione 181

Art.1 - Principi generali e campo di applicazione

1.Il Regolamento di Ateneo per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, è redatto nelle more dei decreti applicativi di cui al comma 2 dell'art.3 del D. L.vo n.81/08. Esso si ispira ai principi di corretta individuazione delle prerogative di ciascuno dei lavoratori dell'Ateneo in termini di responsabilità e autonomia nell'ambito del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza d'Ateneo e di trasparenza delle regole di gestione del sistema nel suo complesso e propone un sistema di riconoscimento di ruoli e responsabilità, chiaro e definito, che limiti le sovrapposizioni di funzioni e competenze e riduca al minimo le potenziali conflittualità nell'esercizio degli stessi.

Il Regolamento e la sua articolazione si ispirano a principi di:

- chiarezza delle prerogative di ciascuno in termini di responsabilità e autonomia nell'ambito del " Sistema di Gestione Salute e Sicurezza di Ateneo ";
- trasparenza delle regole di gestione del sistema nel suo complesso.

2.Il Regolamento si applica a tutte le attività di ricerca, didattica, assistenza, diagnosi e servizio, svolte presso l'Università di Chieti e Pescara, nonché ad ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee individuate negli atti generali di Ateneo.

Esso si applica altresì a tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, operanti nell'ambito dell'organizzazione universitaria.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati "Luoghi di Lavoro" i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze o di tecnologie, di assistenza e diagnosi e dei servizi tecnico amministrativi, comprese quelle svolte al di fuori delle aree edificate dell'Università quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime, di biologia vegetale e di rilevamento ambientale, architettonico, ingegneristico, urbanistico.

3.Sono escluse dall'applicazione del Regolamento le attività diagnostiche e assistenziali effettuate in regime convenzionale con strutture sanitarie del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e/o presso altre strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali attività l'applicazione e il coordinamento delle norme di prevenzione è regolato tramite specifico accordo con le singole strutture o aziende sanitarie.

4.Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera all'interno dell'Ateneo e/o per conto dell'Università di Chieti e Pescara presso aziende o enti esterni, così come di quello di aziende o enti che svolgono la loro attività presso l'Università, nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D. L.vo 81/20A08 e s.m.i., per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato Decreto Legislativo sono individuati, di intesa tra gli enti convenzionati e l'Università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati preventivamente rispetto l'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art.2 - Definizioni

1.Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, si intendono per:

a) Datore di lavoro (DL): "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" (art.2 comma 1 lett. b), D. L.vo n.81/08); nel caso di specie trattasi di figura appartenente all'Amministrazione di Ateneo ed individuata, mediante specifica procedura, in seno all'Organo decisionale (C.d.A.) presieduto, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, dal Legale Rappresentante protempore - Magnifico Rettore, nella figura giuridica del Direttore Generale. Il Datore di Lavoro viene quindi individuato con apposito provvedimento nella figura del Direttore Generale o, nei casi di cui al successivo comma (b), nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di

strutture omogenee, qualificabile come Delegato del Datore di Lavoro per unità produttiva ai sensi del presente articolo.

b) Delegato del datore di lavoro: "il soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'art.16 D. L.vo n.81/08, al quale con atto formale il Datore di Lavoro mediante provvedimento ratificato dall'Organo decisionale e gestionale (C.d.A.), può trasferire alcune delle funzioni che gli spettano per la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori".

c) Dirigente ai fini della sicurezza: "lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma 1 lett. d) del D. L.vo n.81/08, viene individuato come tale nell'organigramma dell'Ateneo o, in assenza di specifica individuazione, si intende la figura che, di fatto, esercita le funzioni proprie di tale soggetto, di cui all'art.18 D. L.vo n.81/08, e/o quelle attribuitegli ai sensi del presente Regolamento";

d) Preposto: Lavoratore in possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma 1 lett. e) del D. L.vo n.81/08, individuato come tale nell'organigramma dell'Ateneo o, in assenza di specifica individuazione, lavoratore che di fatto esercita le funzioni proprie di tale soggetto, di cui all'art.19 D. L.vo n.81/08 e/o quelle attribuitegli dal presente Regolamento;

e) Lavoratore: sono lavoratori tutti gli appartenenti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dell'Università, compresi anche quelli non organicamente strutturati, che svolgano comunque, anche a titolo gratuito, attività di docenza e/o ricerca e/o servizio; il personale degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolga attività presso l'Ateneo, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata.

Sono equiparati a questi lavoratori:

- Gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti, gli assegnisti di ricerca e i soggetti riconducibili alle categorie di cui sopra quando frequentino luoghi di lavoro o laboratori e che, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi professionali (agenti chimici, fisici, biologici o uso di apparecchiature dotate di videoterminali) individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della Legge n.196 del 24 giugno 1997, e delle specifiche disposizioni delle leggi regionali, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- i partecipanti ai corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui i partecipanti siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- Gli allievi degli istituti di istruzione e universitari nei casi in cui si faccia uso di laboratori o si svolgano attività che espongano a rischi specifici.

Più in generale si intende per lavoratore: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dipendente da un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari. Al lavoratore così definito è equiparato "[…] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge n.196 del 24 giugno 1997 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia

effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione […]" (art.2 comma 1 lett. a) D. L.vo n.81/08); "oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche coloro non organicamente strutturati e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione" (art.2 comma 4 D.M. n.363/1998).

f) Luogo di Lavoro: i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività didattiche, di ricerca e/o di servizio, e/o attività a queste funzionali, anche posti al di fuori delle aree edificate dell'Università, quali ad esempio siti per campagne archeologiche, geologiche, marine, di rilevamento architettonico, urbanistico, ambientale.

g) Laboratorio: luogo di lavoro ai sensi della lett. f) nel quale si svolge attività che comporti l'uso di macchine, apparecchi, attrezzature di lavoro, prototipi o altri strumenti e mezzi tecnici, ovvero agenti chimici, fisici, biologici. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca o di servizio in ragione dell'attività prevalente ivi svolta.

h) Aula: luogo di lavoro nel quale si svolgono attività di didattica che non comportino l'uso di macchine, apparecchi, attrezzature di lavoro, prototipi o altri strumenti e mezzi tecnici, ovvero agenti chimici, fisici, biologici.

i) Dipartimento: struttura la cui definizione è regolata dallo Statuto di Ateneo e individuata come tale nell'Organigramma di Ateneo, che gode di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria.

j) Direttore di Dipartimento: il dirigente ai sensi della precedente lett. c) ai fini e per gli effetti della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, al quale è attribuita la rappresentanza della Struttura stessa.

k) Centri di Ateneo e Centri Interdipartimentali: Strutture definite nello Statuto di Ateneo e disciplinate da specifici Regolamenti che promuovono la ricerca trasversale, la didattica avanzata e i servizi agli studenti. Qualora i Centri di Ateneo o Interdipartimentali siano costituiti da due o più Dipartimenti, così come definiti alla precedente lett. i), o fruiscano di locali e/o spazi comuni, o comunque si manifesti la necessità, anche al fine di ottimizzare i risultati, di cooperare nelle attività, addivengono a una gestione comune per le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa la gestione dell'emergenza e del primo soccorso, predisponendo un'apposita procedura interna di gestione di tali aspetti sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

l) Coordinatore di un Centro di Ateneo o di un Centro Interdipartimentale: figura di vertice individuata quale Coordinatore ai fini delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, al quale è attribuita la rappresentanza della Struttura stessa per la tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori della medesima. Per l'espletamento di tali attività si avvale del supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).[1]

m) Responsabile delle attività di didattica in aula (RADA) e Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL): lavoratore al quale, nell'esercizio dell'attività, è riconosciuta la qualifica di preposto di cui alla lett. d) che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività di didattica (RADA) e di ricerca (RADRL) in laboratori ai sensi della lett. g) e/o attività didattica in aule come definite dalla lett. h).

n) Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): Struttura di Ateneo deputata alla attività di prevenzione e

[1] Il Direttore di Dipartimento e il Coordinatore di Centro di Ateneo o di un Centro Interdipartimentale esercitano ruoli istituzionali differenti, ferma restando l'analoga e autonoma responsabilità in materia di salute e sicurezza nei rispettivi ambiti di competenza.

protezione dai rischi per la sicurezza e salute lavoratori dell'Università così come individuata dal D. L.vo n.81/08. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è costituito prioritariamente all'interno dell'Università e il suo responsabile e gli addetti sono nominati dal Datore di lavoro che se ne avvale e al quale rispondono nell'espletamento delle loro funzioni;

o) **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. L.vo n.81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi" (art.2 comma 1 lett. f) D. L.vo n.81/08);

p) **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):** "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. L.vo n.81/08, facente parte del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi" (art.2 comma 1 lett. g) D. L.vo n.81/08);

q) **Medico Competente (MC):** "medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38 del D. L.vo n.81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi, effettua la sorveglianza sanitaria e svolge tutte le funzioni assegnate al medesimo dalla legge. Il medico competente è nominato dal datore di lavoro - previa oggettiva e motivata selezione - al quale risponde per lo svolgimento di tutti i suddetti compiti" (art.2 comma 1 lett. h) D. L.vo n.81/08);

r) **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):** "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro" (art.2 comma 1 lett. i), D. L.vo n.81/08).

s) **Esperto di Radioprotezione (EdR) ed Esperto in Fisica Medica (EFM):** "la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130 del D. L.vo n.101 del 31 luglio 2020, normativa per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"; "Lo specialista in fisica medica fornisce consulenza specialistica, ove opportuno, sulle questioni riguardanti la fisica delle radiazioni in relazione al rispetto dei requisiti del D. L.vo n.101 del 31 luglio 2020.

t) **Organigramma di Ateneo:** Modello di organizzazione con il quale si individuano ruoli e funzioni, finalizzato alla gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art.3 - Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

1.Il Direttore Generale svolge le funzioni di **"Datore di Lavoro"** ai sensi del D. L.vo n.81/08 (art.2); tuttavia, il Magnifico Rettore, mantiene il ruolo quale rappresentante legale pro tempore dell'Università. Al Datore di Lavoro spettano in esclusiva gli obblighi non delegabili di cui all'art.17 del D. L.vo n.81/08, ovvero:

a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D. L.vo n.81/08;

b) la designazione del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**. Il **Datore di Lavoro** adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi dei servizi dell'Amministrazione e dell'Organizzazione di Ateneo, e in particolare procede:

c) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni. Per quanto riguarda le attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente e nei limiti delle rispettive competenze istituzionali e gestionali, al **Direttore Generale**, al **Direttore di Dipartimento** e al **Coordinatore di Centro** (di cui alle lettere j e l), al Responsabile delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio **(RADRL)** e al Responsabile in aula dell'attività didattica **(RADA)**;

d) all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi **(DVR)** in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione **(RSPP)** e il Medico Competente **(MC)**, previa consultazione dei

Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza **(RLS)** e con la collaborazione dei **Direttori di Dipartimento**, dei **Coordinatori di Centro**, dei **RADRL** e dei **RADA** che, nel prenderne visione, potranno disporre di copia del DVR di propria competenza;

e) alla nomina del Medico Competente e/o autorizzato e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di Coordinatore dei medici incaricati;

f) alla nomina dei professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti di cui all'art.28 del D. L.vo n.81/08, su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

g) ad assicurare l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e degli studenti equiparati, secondo quanto previsto dagli artt.36 e 37 del D. L.vo n.81/08;

h) a individuare e fornire gratuitamente ai lavoratori, nonché agli studenti ad essi equiparati, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) conformi alla normativa vigente, scelti sulla base della valutazione dei rischi e sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente;

i) ad assicurare che i lavoratori e gli studenti equiparati ricevano un'adeguata formazione e, ove necessario, un addestramento specifico sull'uso corretto, la conservazione e la manutenzione dei DPI forniti;

j) ad assicurare il buon funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

k) a presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art.15 del D. L.vo n.81/08, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

l) allo svolgimento di tutte le funzioni e attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate o assegnate ad altri soggetti nell'ambito del presente Regolamento.

Spetta comunque al **Datore di Lavoro** l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei Responsabili delle diverse Strutture e di tutti i lavoratori dell'università come individuati alla lett. c) del precedente art.2.

A tal fine, il **Datore di Lavoro**, anche per il tramite del **Servizio di Prevenzione e Protezione**:

a) emana le normative di esecuzione e le ulteriori disposizioni attuative, anche su proposta del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**;

b) vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti pubblici e privati che collaborano con l'Università, venga garantita la sicurezza e la salute del personale universitario;

c) cura l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i lavoratori dell'Ateneo come individuati alla lett. e) del precedente art.2, che non abbiano rispettato la normativa vigente in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stessi o quanto stabilito da questo Regolamento o da provvedimenti assunti dall'Ateneo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti;

d) invia i lavoratori alla visita medica nel rispetto delle scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, richiedendo al medico l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D. L.vo n.81/08;

e) consegna tempestivamente ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), su richiesta di questi, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) in conformità con le disposizioni di legge vigenti.

Art.4 - Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): obblighi e attribuzioni

1.Al SPP spettano i compiti assegnati dall'art.33 del D. L.vo n.81/08 e quelli indicati nel presente Regolamento. In particolare, il SPP provvede a:

a) individuare i fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro;

b) valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

c) elaborare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione e individuare i dispositivi di protezione individuale (DPI);
d) elaborare, in collaborazione con i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, i Coordinatori di Centro e i RADRL, le procedure di sicurezza per le attività dell'Università di Chieti e Pescara;
e) proporre, in collaborazione con il competente Settore Amministrativo di Ateneo, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
f) partecipare alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;
g) fornire supporto consultivo al Datore di Lavoro, nonché ai Dirigenti per la sicurezza, ai Direttori di Dipartimento, ai Coordinatori di Centro, ai RADRL e ai RADA.

2.Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di Centri di Responsabilità, come individuati dall'art. 9 del presente Regolamento.
3.Il SPP, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, si avvale della collaborazione dei settori amministrativi competenti, nonché dei RADRL, dei RADA e dei Preposti, dei quali costituisce punto di riferimento e di raccordo operativo.
4.I componenti del SPP sono tenuti all'obbligo di riservatezza in merito ai processi lavorativi e alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.4.1 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. L.vo n.81/08, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
1.Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è designato dal Direttore Generale, in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'art.17 comma 1 lett. b) del D. L.vo n.81/08.
2.Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione. Inoltre, l'RSPP:

a. coadiuva il Datore di Lavoro nella redazione, conservazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
b. contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali d'Ateneo nel rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c. assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e con le principali figure della sicurezza;
d. fornisce la propria consulenza alle strutture dell'Ateneo che la richiedano con riferimento alle problematiche inerenti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e. partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.35 del D. L.vo n.81/08.

3. Il RSPP esprime motivati pareri in merito alle nomine degli addetti e alla loro eventuale revoca, ai protocolli tra strutture in merito alla gestione della sicurezza e promuove l'attività di formazione degli addetti stessi.
4.Il RSPP può proporre al Rettore, acquisito il parere favorevole del Datore di Lavoro, di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
5.Al RSPP sono altresì attribuite le funzioni espressamente previste dalle norme di legge o regolamentari.
6.Impregiudicata la denuncia alla competente autorità giudiziaria da parte del Direttore Generale in qualità di datore di lavoro, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo di RSPP costituisce illecito disciplinare sanzionato dall'apposito regolamento.

Art.4.2 - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

1.Gli Addetti che prestano la loro attività presso il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) sono individuati, ai sensi del D. L.vo n.81/08 (art. 32, comma 2), come Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Essi devono possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

2.Gli ASPP sono designati dal Datore di Lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3.Gli ASPP, sono individuati in via prioritaria all'interno dell'organico dell'Ateneo e dovranno avere una adeguata preparazione specialistica nei vari settori della prevenzione dei rischi della salute e dovranno seguire i corsi di formazioni richiamati all'interno del D. L.vo n.81/08. Qualora tra il personale di ruolo non siano presenti figure in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti, si procede all'affidamento dell'incarico a soggetti esterni mediante appositi bandi di collaborazione, procedure di affidamento o contratti di servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4.Gli ASPP, coordinati dal RSPP e in attuazione delle direttive impartite dal Direttore Generale, collaborano con i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, i Coordinatori di Centro, i RADRL e i RADA nell'espletamento delle seguenti attività:

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
b) collaborazione alla redazione del documento contenente l'impostazione delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi e dei relativi sistemi di controllo;
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ateneo;
d) un'adeguata informazione ai lavoratori su:
 i. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Università in generale;
 ii. le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
 iii. le normative di sicurezza e le disposizioni dell'Amministrazione in materia;
 iv. i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle relative schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, in collaborazione con il RADRL;
 v. le procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
 vi. il Sistema di Prevenzione globale dell'Ateneo.

5.Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione collaborano inoltre a:

a) predisporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
b) partecipare, se delegati dal RSPP, alle consultazioni e alle attività previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza.

6.Gli ASPP sono tenuti al segreto professionale in merito ai processi lavorativi e alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.5 - Direttori di Dipartimento: obblighi e attribuzioni

1.I Direttori di Dipartimento sono i soggetti di vertice del Dipartimento così come definito all'art.2 lett. i) e j) del presente Regolamento. Ai fini e per gli effetti della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori afferenti al Dipartimento di appartenenza, ad essi è attribuita la qualifica di Dirigente ai sensi della lett. c) del medesimo art.2.

2.I Direttori di Dipartimento sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste dalla vigente normativa e dai provvedimenti assunti dall'Ateneo e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura devono valutare, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Essi partecipano e favoriscono la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di informazione e formazione e organizzate dal datore di lavoro.

3.Ai Direttori di Dipartimento sono in particolare attribuite le seguenti funzioni:

a. attivarsi per ottenere l'elaborazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi fornendo tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi al Datore di Lavoro e al suo delegato, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente, anche in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
b. attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima dell'avvio delle attività a rischio;
c. collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria poste in essere da quest'ultimo;
d. individuare e nominare i RADRL afferenti alla propria struttura;
e. adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f. assicurare che i lavoratori ricevano adeguata formazione, informazione e addestramento circa i rischi per la salute e sicurezza e circa le relative misure di prevenzione, vigilando affinché siano osservati gli obblighi prevenzionistici da parte dei lavoratori e dei preposti;
g. collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art.26 del D. L.vo n.81/08 per le attività d'appalto o d'opera che si svolgono all'interno dei locali del Dipartimento;
h. segnalare preventivamente al SPP l'acquisizione, l'installazione o l'utilizzo di apparecchiature, impianti, sostanze e attività soggetti ad autorizzazione o nulla osta (ad es. apparecchi radiogeni, gas tossici ecc.), affinché provveda alla verifica degli adempimenti normativi e alla gestione delle procedure tecnico-amministrative e autorizzative necessarie.
i. segnalare al RSPP gli incidenti accaduti e/o i quasi incidenti (near miss), al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della struttura;
j. frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro;
k. segnalare al datore di lavoro le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare i provvedimenti disciplinari.
l. vigilare affinché i lavoratori e gli studenti ad essi equiparati utilizzino correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione dall'Ateneo.

4.Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal presente articolo, i Direttori di Dipartimento possono diffidare o interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.
5.I Direttori di Dipartimento, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, si avvalgono stabilmente del supporto e della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e degli uffici competenti dell'Amministrazione d'Ateneo.
6.In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della sicurezza, il nuovo Responsabile di Struttura subentra nei rapporti instaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.
7.Impregiudicata la denuncia alla competente autorità giudiziaria da parte del Rettore in qualità di legale rappresentante e/o dal datore di lavoro, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo di Direttore di Dipartimento costituisce illecito disciplinare sanzionato dall'apposito regolamento.

Art.6 - Coordinatore di un Centro di Ateneo o di un Centro Interdipartimentale: obblighi e attribuzioni

1.Il Coordinatore di un Centro di Ateneo o di un Centro Interdipartimentale è il soggetto di vertice individuato e nominato a capo della struttura stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 lett. l) del presente Regolamento.

2.Al Coordinatore spettano, all'interno degli spazi e per i lavoratori afferenti al Centro di competenza, i medesimi compiti, funzioni e attribuzioni previsti per il Direttore di Dipartimento ai sensi del precedente Articolo 5. Egli è parimenti tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti assunti dall'Ateneo, nei limiti delle attribuzioni gestionali riconosciutegli dal Regolamento istitutivo del Centro medesima.
3.Impregiudicata la denuncia alla competente autorità giudiziaria da parte del Rettore in qualità di legale rappresentante e/o dal Datore di Lavoro, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo di Coordinatore di un Centro di Ateneo o di un Centro Interdipartimentale costituisce illecito disciplinare sanzionato dall'apposito regolamento d'Ateneo.

Art.7 - Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio (RADRL): obblighi e attribuzioni

1.Il Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio, di seguito per brevità denominato "RADRL", è individuato in colui che individualmente o come coordinatore di gruppo svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio, a norma dell'art.2 comma 5 del D.M. n.363/1998;
2.Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, il RADRL, nello svolgimento della propria attività, collabora con il Datore di Lavoro, con il Dirigente per la sicurezza, con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art.5 comma 1, del D.M. n.363/1998.
3.Ai RADRL così come definiti dalla lett. p) dell'art. 2 del presente Regolamento, e in quanto tali considerati preposti ai sensi e per gli effetti della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, spettano, oltre alle specifiche funzioni agli stessi attribuite da puntuali provvedimenti del Direttore di Dipartimento o direttamente dal Datore di Lavoro, le seguenti funzioni:
a) collabora alla valutazione dei rischi connessi alle attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte nei laboratori, contribuendo all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui agli artt.17, 28 e 29 del D. L.vo n.81/08;
b) identifica, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'avvio di nuove attività e in occasione di modifiche rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, i soggetti esposti ai rischi presenti nei laboratori;
c) promuove l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecniche, organizzative e procedurali, informandone tempestivamente il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art.5, comma 3 lett. a) del D.M. n.363/1998;
d) segnala ogni modifica delle attività, delle attrezzature, degli impianti, delle sostanze utilizzate o dell'organizzazione del lavoro che possa comportare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del Documento di Valutazione dei Rischi;
e) adotta o propone, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione necessarie prima dell'avvio delle attività a rischio, ai sensi dell'art.5 comma 3 lett. c), del D.M. n.363/1998;
f) individua, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, i dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio, in conformità alle disposizioni del Titolo III del D. L.vo n.81/08;
g) vigila, per quanto di competenza e nel rispetto delle attribuzioni proprie del ruolo, sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, sul rispetto delle procedure operative e sul corretto utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi di protezione, ai sensi dell'art.5 comma 3 lett. d) del D.M. n.363/1998;
h) contribuisce all'informazione, formazione e addestramento degli studenti, dei lavoratori e degli altri soggetti che frequentano il laboratorio in relazione ai rischi specifici delle attività svolte, in coerenza con gli articoli 36 e 37 del D. L.vo n.81/08;
i) collabora alla definizione delle procedure di emergenza e delle misure di primo intervento applicabili ai laboratori di competenza;

l) partecipa ai programmi di formazione e aggiornamento previsti dall'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi dell'art.5 comma 3 lett. e) del D.M. n.363/1998.
4.I RADRL, nell'ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il Responsabile Unico di Struttura con il SPP a cui chiedono il necessario supporto tecnico per le attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.
5.Impregiudicata la denuncia alla competente autorità giudiziaria da parte del Rettore in qualità di legale rappresentante e/o dal datore di lavoro, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo di Responsabile RADRL, costituisce illecito disciplinare sanzionato dall'apposito regolamento.

Art.8 - Responsabile dell'attività didattica in aula (RADA): obblighi e attribuzioni

1.Per Responsabile dell'attività didattica in aula (RADA) si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un'aula dell'Ateneo. Ai fini e per gli effetti del D. L.vo n.81/08, il RADA riveste la qualifica di Preposto per la durata della lezione e nei limiti dello spazio dell'aula stessa.
2.Il RADA deve ricevere adeguate informazioni sulle capienze delle aule e sulle procedure di emergenza degli edifici in cui svolge la propria attività di docenza. In particolare, ad esso compete di:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite;
b) verificare che le capienze delle aule non vengano superate;
c) verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine e di accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza;
d) dare istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con le squadre di emergenza;
e) segnalare tempestivamente al Dirigente per la sicurezza, al SPP e e al Direttore di Dipartimento o al Coordinatore di Centro (competenti per la struttura o per il corso di studi) eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.

3.Impregiudicata la denuncia alla competente autorità giudiziaria da parte del Rettore in qualità di legale rappresentante e/o dal datore di lavoro il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo di RADA costituisce illecito disciplinare sanzionato dall'apposito regolamento.

Art.9 - Centri di Responsabilità (CR)

1.All'interno dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, i Centri di Responsabilità (CR) - ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. n.363/98 e dell'art.2 comma 1 lett. t) del D. L.vo n.81/08 - sono individuati nelle strutture dotate di autonomia finanziaria, gestionale e tecnico-funzionale definite dallo Statuto di Ateneo. Essi comprendono le Aree e i Settori amministrativi e tecnici delle sedi universitarie di Chieti e Pescara (nonché di quelle dislocate nel territorio regionale), i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture equiparate dallo Statuto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2.Per quanto concerne l'attribuzione delle specifiche responsabilità e degli obblighi di sicurezza in capo ai vertici dei suddetti Centri di Responsabilità, si fa espresso rinvio a quanto già disciplinato per i Direttori di Dipartimento (Art.5) e per i Coordinatori di Centro (Art.6).
3.Le attività di nuova istituzione o l'attivazione di nuove strutture didattiche, di ricerca o di servizio devono essere preventivamente comunicate al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, e al Datore di Lavoro, al fine di conformarsi agli obblighi di legge e consentire la tempestiva predisposizione della necessaria valutazione dei rischi.
4.Tutti i luoghi di lavoro, di studio e di ricerca dell'Ateneo devono avere una precisa e inequivocabile destinazione d'uso, costantemente aggiornata. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) deve essere

tempestivamente informato e coinvolto dai singoli Dirigenti, dai Direttori di Dipartimento e dai Coordinatori di Centro in merito a ogni variazione d'uso di locali, immobili o aree funzionali, nonché sulle modalità di gestione degli stessi, per consentire il necessario aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
5.Nel caso di nuovi insediamenti edilizi o di acquisizione di nuovi immobili, il progetto deve contemplare la precisa e inequivocabile destinazione d'uso dei locali, preliminarmente all'assegnazione e all'utilizzo degli stessi. Eventuali deroghe dettate da situazioni di urgenza funzionale devono essere preventivamente avallate dal Rettore, nelle sue vesti di Legale Rappresentante pro-tempore, e dal Datore di Lavoro, e devono essere tempestivamente comunicate al Servizio di Prevenzione e Protezione per le valutazioni di competenza.

Art.10 - Dirigenti Delegati per la Sicurezza (DDS)

1.I Responsabili delle Strutture dell'Ateneo ai quali sia conferita delega di funzioni ai sensi dell'art.16 del D. L.vo n.81/08, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente, è attribuito il ruolo e la qualifica di Dirigente per la sicurezza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del medesimo decreto.[2]
2.I Dirigenti delegati per la sicurezza, nell'ambito delle competenze organizzative, gestionali e di spesa attribuite, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando le attività delle strutture loro affidate e vigilando sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Essi operano in conformità al D. L.vo n.81/08, al presente Regolamento, agli atti organizzativi dell'Ateneo e alle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro.
3.Nell'ambito delle strutture di rispettiva competenza, i Dirigenti:
a) collaborano con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e le altre figure della prevenzione ai fini della valutazione dei rischi e dell'aggiornamento della relativa documentazione;
b) forniscono tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e segnalano tempestivamente modifiche organizzative, strutturali, impiantistiche o procedurali che possano incidere sui livelli di rischio presenti;
c) attuano, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione individuate a seguito della valutazione dei rischi e ne verificano l'effettiva applicazione;
d) promuovono il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza, adottando le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi presenti nelle strutture di competenza;
e) vigilano affinché l'accesso alle aree che espongono a rischi specifici sia consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati, adeguatamente formati, informati e addestrati;
f) assicurano la collaborazione con i RADRL, con i Preposti e con gli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione;
g) favoriscono la partecipazione dei lavoratori alle attività di informazione, formazione e addestramento previste dalla normativa vigente;
h) collaborano all'organizzazione delle misure di emergenza, antincendio, primo soccorso ed evacuazione e ne verificano la concreta attuazione nelle strutture di competenza;
i) assicurano l'adempimento degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art.26 del D. L.vo n.81/08 in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture;
j) segnalano tempestivamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico

[2] Resta inteso che tale istituto si applica a figure terze rispetto ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori di Centro, i quali rivestono la qualifica dirigenziale in virtù del proprio ruolo istituzionale (di cui agli Artt. 5 e 6).

Competente situazioni di pericolo, incidenti, infortuni, quasi-incidenti (near miss) e ogni elemento utile al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
k) collaborano con il Medico Competente per l'attuazione della sorveglianza sanitaria e per l'identificazione dei lavoratori esposti ai rischi che la rendono necessaria;
l) collaborano, ove applicabile, con l'Esperto di Radioprotezione e con l'Esperto in Fisica Medica per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di radioprotezione;
m) curano, per quanto di competenza, la tenuta e l'aggiornamento delle informazioni relative all'organizzazione della sicurezza della struttura.
4.In presenza di situazioni di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza delle persone o per l'ambiente, i Dirigenti adottano i provvedimenti necessari per la gestione dell'emergenza e possono disporre la sospensione o l'interruzione delle attività interessate, informandone tempestivamente il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione.
5.Per l'esercizio delle funzioni attribuite, i Dirigenti si avvalgono della collaborazione e del supporto tecnico del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dell'Esperto di Radioprotezione, dell'Esperto in Fisica Medica e delle altre figure previste dalla normativa vigente.
6.Resta fermo, ai sensi dell'art.16 comma 3 del D. L.vo n.81/08, l'obbligo del Datore di Lavoro di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate.
7.In caso di nuova nomina o avvicendamento nell'incarico, il Dirigente subentrante assume le responsabilità e gli adempimenti connessi alla gestione della sicurezza della struttura, ferme restando le attività di ricognizione e verifica che ritenga necessarie nell'ambito delle proprie competenze.

Art.11 - Personale con funzioni di Preposto

1.Il personale con funzioni di Preposto è individuato tra i lavoratori che, in ragione delle attività svolte, dei compiti esecutivi assegnati e delle competenze professionali, sono incaricati di sovraintendere alle attività lavorative, didattiche o di ricerca, esercitando un ruolo di coordinamento e controllo operativo sul personale e sugli studenti ad esso equiparati. Ai fini del presente Regolamento, assumono il ruolo di Preposto i responsabili di uffici o servizi amministrativo-tecnici, nonché i Responsabili delle Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL) e i Responsabili in Aula dell'Attività Didattica (RADA) nei limiti delle rispettive competenze spaziali e temporali.
2.Al personale con funzioni di Preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, in conformità all'art.19 del D. L.vo n.81/08, egli deve:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza, nonché sull'uso corretto dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale (DPI). In caso di rilevata inosservanza, il Preposto deve instaurare un'azione di richiamo verbale; in caso di persistenza, deve interrompere l'attività del lavoratore e informare tempestivamente i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare prontamente i lavoratori esposti al rischio circa la natura del pericolo e le misure adottate o da adottare;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in presenza di un pericolo grave e immediato;

f) portare a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal SSP o dal Settore Salute, Sicurezza, Ambiente e Gestione Emergenze;
g) segnalare tempestivamente al Direttore di Dipartimento, al Coordinatore di Centro o al Dirigente delegato competente, nonché al SPP, eventuali carenze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro, delle strutture e dei dispositivi di protezione, nonché ogni altra condizione di pericolo rilevata; se necessario, in caso di pericolo grave e immediato, interrompe temporaneamente l'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
h) collaborare alla conservazione e aggiornamento dei registri operativi interni;
i) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art.37 del D. L.vo n.81/08 per la propria qualificazione e aggiornamento professionale.

3.Il personale con funzioni di Preposto e i RADRL che operano nella medesima struttura devono collaborare e coordinarsi, perseguendo l'obiettivo comune della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine condividono procedure di sicurezza, buone prassi di lavoro, protocolli o regole di accesso agli spazi.

Art.12 - Addetti Antincendio ed al Pronto Soccorso

1.Gli Addetti Antincendio e al Pronto Soccorso sono designati dal Direttore Generale consultati eventualmente in via preliminare i Dirigenti.
2.Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso non può rifiutare la designazione, salvo giustificato motivo, riconosciuto dal Dirigente o dal Medico Competente; l'addetto è obbligato a frequentare i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione e ad attuare le misure di tutela previste per la propria funzione.
3.Gli Addetti Antincendio e al Pronto Soccorso sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza come stabilito nel Piano di Emergenza.
4.Gli Addetti Antincendio e al Pronto Soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, sentito il MC, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Art.13 - Lavoratori

1.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:
a) i docenti e i ricercatori;
b) il personale tecnico amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici, lettori di scambio e lettori a contratto);
c) il personale inquadrato in ruoli professionali ad esaurimento;
d) il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
e) gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, esclusivamente limitatamente ai periodi in cui frequentino i laboratori didattici, di ricerca o di servizio, ovvero effettuino lavorazioni o usino attrezzature e sostanze, e in ragione dell'attività specificamente svolta siano esposti a rischi professionali;
f) i volontari frequentatori, nonché i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile;

g) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Chieti e Pescara, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali.

2.Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione ricevuta, alle istruzioni impartite e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

3.Tutti i lavoratori operanti presso l'Ateneo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al D. L.vo n.81/08 (art.20) e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite. In particolare, essi:

a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai Dirigenti, ai RADRL ed ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) osservano le disposizioni e le istruzioni a loro impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) segnalano immediatamente preposto o, in sua assenza, al Direttore di Dipartimento, al Coordinatore di Centro o al Dirigente delegato competente, le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al Dirigente o al Preposto ed al SPP;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
h) partecipano ai programmi di formazione e addestramento.

4.L'accertamento di eventuali violazioni alle disposizioni del presente Regolamento comporta, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, l'attivazione delle procedure disciplinari secondo le norme vigenti, incluse quelle interne di Ateneo.

Art.14 - Studenti

1.Gli studenti che frequentano gli spazi dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute impartite dall'Ateneo.

2.Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro o dai soggetti da lui delegati.

3.Tutti gli studenti devono:

a) osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite dai docenti in aula (RADA), dai responsabili di laboratorio (RADRL) o dai Preposti;
b) seguire tempestivamente le indicazioni fornite dagli addetti alle squadre di gestione dell'emergenza (Antincendio e Primo Soccorso) in caso di evacuazione o pericolo;
c) non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
d) non compiere di propria iniziativa operazioni, manovre o esperimenti che non siano di loro specifica competenza o esplicitamente autorizzati, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;

e) segnalare immediatamente al docente, al RADRL o al Preposto presente qualsiasi condizione di palese pericolo o anomalia di cui vengano a conoscenza durante le attività.

4.Gli studenti che frequentano i laboratori dell'Ateneo sono equiparati ai lavoratori - in conformità a quanto previsto dall'art. 2 e dal precedente Articolo 13 del presente Regolamento, nonché dalla normativa vigente - e sono soggetti a tutti gli obblighi e le tutele del caso, in particolare quando:

- partecipano ad attività didattiche, di ricerca o di servizio in laboratorio;
- utilizzano attrezzature, impianti, macchine, agenti chimici, fisici o biologici;
- risultano esposti ai rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Art.15 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1.I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara sono individuati tra il personale strutturato dell'Ateneo (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) mediante elezione o designazione, in conformità a quanto previsto dall'art.47 del D. L.vo n.81/08. Essi rimangono in carica per la durata prevista dagli accordi sindacali vigenti o fino a nuova elezione/designazione.

2.Le modalità operative per l'elezione o la designazione degli RLS, nonché il loro numero complessivo in proporzione all'organico dell'Ateneo, sono disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di comparto vigenti e dagli specifici Accordi definiti in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa d'Ateneo.

3.Agli RLS competono le attribuzioni e i diritti previsti dall'art.50 del D. L.vo n.81/08, dal presente Regolamento, nonché le ulteriori prerogative risultanti dalla contrattazione collettiva integrativa. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Ateneo garantisce agli RLS il tempo necessario (tramite appositi permessi retribuiti) e i mezzi logistici e informatici adeguati, compreso l'accesso telematico alle informazioni necessarie per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle normative vigenti.

Art.16 - Medico Competente (MC)

1.Il Medico Competente (MC) svolge le funzioni e i compiti previsti dagli artt.25, 39, 40 e 41 del D. L.vo n.81/08. In particolare, il MC provvede a:

a) collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) alla valutazione dei rischi e alla conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e degli studenti ad essi equiparati;

b) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità e per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio nei modi e nei luoghi previsti dalla normativa vigente;

c) comunicare ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in occasione della riunione periodica di cui all'art.35, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, illustrando il significato epidemiologico dei suddetti risultati;

d) partecipare, insieme al Responsabile del SPP (RSPP) o a un suo delegato, alla visita periodica degli ambienti di lavoro d'Ateneo;

e) collaborare attivamente alle attività di informazione, formazione e addestramento del personale e degli studenti equiparati su tematiche inerenti al rischio sanitario e alla salute sul lavoro.

2.Il Medico Competente può inoltre svolgere le funzioni di Medico Addetto alla Sorveglianza Sanitaria (già Medico Autorizzato) per la protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti dagli articoli 138 e seguenti del D. L.vo n.101/2020.

3.Nel caso di nomina di più Medici Competenti in ragione dell'articolazione antropica e geografica delle sedi dell'Ateneo, il Datore di Lavoro individua e nomina tra di essi un Medico Coordinatore, attribuendogli formali funzioni di indirizzo, coordinamento e raccordo istituzionale.

Art.17 - Esperto di Radioprotezione (EdR) e Esperto in Fisica Medica (EFM)

1.L'EdR e l'EFM sono figure professionali specializzate, laureate in fisica, che garantiscono la sicurezza radiologica. L'EDR si concentra sulla protezione di lavoratori e ambiente, mentre l'EFM si concentra sulla tutela dei pazienti, ottimizzando l'uso delle radiazioni in ambito medico. Entrambe le figure operano secondo il D. L.vo n.101/2020 e come consulenti del datore di lavoro per garantire la sicurezza dai rischi delle radiazioni ionizzanti.

Art.18 - Delega di funzioni

1.Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di obblighi non delegabili del Datore di Lavoro quest'ultimo, al fine di garantire una più efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, può delegare ad altri soggetti dotati della necessaria competenza tecnica, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell'art.16 del D. L.vo n.81/08. I soggetti destinatari di tale delega assumono la qualifica di **Dirigente Delegato per la Sicurezza** secondo quanto già disciplinato dal precedente Articolo 10. La delega deve rispettare, a pena di inefficacia, le seguenti condizioni:

- essere conferita mediante atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato autonomi poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati alla funzione;
- la delega deve conferire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere formalmente accettata dal delegato per iscritto.

2.Della delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità all'interno delle strutture d'Ateneo interessate.

3.Il provvedimento di delega deve essere tempestivamente comunicato, a cura dell'Amministrazione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al precedente Articolo 15.

4.Il conferimento della delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. Tale obbligo si considera assolto qualora sia adottato e attuato in modo efficace il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art.30 del D. L.vo n.81/08.

5.Il soggetto delegato può, a sua volta, previa formale intesa con il Datore di Lavoro, sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni stabilite dall'art.16 comma 3*bis* del D. L.vo n.81/08:

a) la sub-delega deve rispettare i medesimi requisiti di validità previsti per la delega principale al precedente comma 1;

b) l'atto non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al dirigente delegante sul corretto esercizio delle funzioni subordinate;

c) il soggetto al quale è stata conferita una sub-delega non può, in alcun caso, ulteriormente delegare le funzioni ricevute.

Art.19 - Convenzioni

1.Al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dell'Università di Chieti e Pescara che prestano la propria attività presso enti esterni, comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, in

tutte le fattispecie non disciplinate dalla normativa vigente, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. L.vo n.81/08 sono individuati di intesa tra tali enti e l'Università di Chieti e Pescara attraverso accordi specifici da attuare prima dell'inizio delle attività convenzionate. sono individuati di intesa tra gli enti ospitanti e l'Università.
2.Il personale delle strutture universitarie che operano presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme di sicurezza impartite dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo loro la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3.Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non rispettino la convenzione, oppure qualora i lavoratori operanti presso tali enti rilevino condizioni indebite di rischio o situazioni pregiudizievoli per la salute e la sicurezza, i Dirigenti sono tenuti a darne comunicazione tempestiva al Direttore Generale.
4.Gli Enti ospitati presso l'Università di Chieti e Pescara devono garantire che il proprio personale osservi le normative vigenti e le disposizioni del presente Regolamento.

Art.20 - Norme finali e abrogazione

1.Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono norme vincolanti per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Esse devono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
2.Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, ma disciplinato dalla normativa vigente, si rinvia direttamente alle corrispondenti disposizioni legislative e regolamentari, con particolare riferimento al D. L.vo n.81/2008.
3.Eventuali ulteriori disposizioni interne, adottate in materia di sicurezza e salute sul lavoro, devono essere coerenti e conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento.
4.Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione dalla qual data il *"Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro"* emanato con D.R. n.347 del 25 marzo 2014 è abrogato.